



DANIELA SALERNO

L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI NELLE COMUNITÀ MINISTERIALI





ISBN
979-12-218-0391-4

PRIMA EDIZIONE
ROMA 20 DICEMBRE 2022

A mio fratello Luigi

INDICE

9	<i>Prefazione</i>
13	Capitolo I La Giustizia Minorile 1.1. Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile, 13 – 1.1.1. <i>Il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità</i> , 15 – 1.2. I Servizi Minorili, 17 – 1.3. Le Comunità Ministeriali, 19 – 1.3.1. <i>La Comunità Ministeriale di Catanzaro</i> , 22.
25	Capitolo II Le esternalizzazioni nella P.A. 2.1. Nozione e contenuti, 25 – 2.1.1. <i>Le fasi del processo</i> , 30 – 2.1.2. <i>L'oggetto dell'esternalizzazione: l'esternalizzazione dei servizi</i> , 33 – 2.1.2.1. <i>I servizi sociali e sanitari: definizione e disciplina</i> , 34 – 2.1.2.2. <i>Il terzo settore: le cooperative sociali</i> , 40 – 2.2. La normativa di riferimento, 42 – 2.3. Vantaggi e limiti delle esternalizzazioni, 46.
49	Capitolo III L'esternalizzazione del servizio di assistenza e vigilanza 3.1. Il servizio di assistenza e vigilanza nella Comunità Ministeriale di Catanzaro, 49 – 3.1.1. <i>L'affidamento del servizio e l'evidenza pubblica: dalla proposta progettuale all'aggiudicazione e stipula del contratto</i> , 53 – 3.1.1.1. <i>Il bando di gara</i> , 54 – 3.1.1.2. <i>Il capitolato amministrativo</i> , 57 – 3.1.1.3. <i>Il capitolato tecnico</i> , 58 – 3.1.1.4. <i>Il disciplinare di gara</i> , 59 – 3.1.1.5. <i>L'avviso di aggiudicazione</i> , 60 – 3.1.1.6. <i>La manifestazione di interesse e l'affidamento diretto</i> , 61.
65	<i>Postfazione</i>

8 Indice

67 *Bibliografia*

69 *Sitografia*

PREFAZIONE

Con il presente lavoro mi propongo di trattare il tema delle esternalizzazioni, tendenza sempre più attuale per le amministrazioni pubbliche, che vi ricorrono con l'obiettivo di alleggerirsi di una serie di compiti, di razionalizzare i propri costi e di accrescere la qualità dei servizi resi.

L'argomento centrale dell'opera è l'esternalizzazione dei servizi nelle Comunità del Ministero della Giustizia e, precisamente, del *servizio di assistenza e vigilanza* a favore dei minori autori di reato, collocati in struttura a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

L'argomento non risulta esposto in altri elaborati e ho scelto di trattarlo in ragione della mia posizione lavorativa, che mi vede impiegata nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, precisamente nella Comunità Ministeriale di Catanzaro, come assistente di area pedagogica, ex operatore di assistenza e vigilanza, confluita poi, in virtù di processo di revisione dell'ordinamento professionale, nel profilo di educatore ministeriale. Prima di ciò, gli operatori di assistenza e vigilanza erano perlopiù operatori pubblici, inseriti nell'organigramma del Ministero mediante concorso pubblico e affiancati dagli operatori di assistenza e vigilanza in convenzione, cui era richiesto di garantire la copertura del servizio nei giorni festivi e nelle fasce notturne.

Col tempo il Ministero ha deciso di "trasferire" al privato l'intero servizio di assistenza e vigilanza, con le modalità e nei termini precisati nell'elaborato, ed ha altresì ridefinito, in tempi più recenti, l'organizzazione dei Servizi della Giustizia Minorile, anche nell'ottica del contenimento delle spese di gestione e della razionalizzazione delle attività di servizio.

L'affidamento del servizio di assistenza e vigilanza avviene mediante espletamento di procedura di gara a evidenza pubblica, la cui disciplina

è oggi rinvenibile nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50/2016. Il caso specifico esposto nel presente lavoro riguarda l'affidamento del servizio nella Comunità Ministeriale di Catanzaro per l'anno 2016. L'indizione del bando di gara, nel corso dell'anno 2015, ad opera del Centro per la Giustizia Minorile, ricade ancora nella disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006 (oggi abrogato), a differenza di quanto accade per la successiva manifestazione di interesse e per l'affido diretto, regolamentati, invece, dal nuovo Codice degli Appalti.

L'elaborato si divide in tre capitoli.

Il primo è dedicato alla disamina dell'organizzazione, struttura e missione istituzionale del Ministero della Giustizia e del nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Da quest'ultimo dipendono i Centri per la Giustizia Minorile, che operano attraverso i Servizi Minorili, al cui interno si collocano le Comunità Ministeriali. Esse sono gestite dall'Amministrazione minorile con personale amministrativo ed educativo proprio, che opera congiuntamente a figure professionali esterne, provenienti da enti privati cui è affidato il servizio di assistenza e vigilanza. Nell'ultima parte del capitolo primo mi soffermo sulle Comunità Ministeriali, di cui indico gli obiettivi istituzionali, l'organizzazione e gestione tecnica, la disciplina normativa; e, all'ultimo paragrafo, restituisco un focus sulla Comunità Ministeriale di Catanzaro, che è il "contesto reale" da cui parte questo lavoro e al quale faccio costante riferimento nel capitolo terzo.

Il secondo capitolo è incentrato sul processo di esternalizzazione, di cui fornisco le nozioni e descrivo le fasi, dall'individuazione dell'area di attività/servizio da affidare all'esterno alla valutazione finale delle attività e prestazioni rese. Mi soffermo, poi, sull'esternalizzazione dei servizi e, in particolare, dei servizi sociali e sanitari, al cui interno si colloca il servizio di assistenza e vigilanza, senza tralasciare l'analisi dell'evoluzione della normativa in materia. Infine, nell'ultimo paragrafo, offro una disamina dei vantaggi e delle criticità del ricorso alle esternalizzazioni.

Nel terzo e ultimo capitolo chiarisco cosa debba intendersi per servizio di assistenza e vigilanza e quali siano le modalità di intervento dell'operatore privato in ciascuna delle fasi di operatività del Servizio di Comunità. Per spiegarle esaurientemente, mi avvalgo delle nozioni e

delle conoscenze acquisite nel tempo, nonché dell'osservazione condotta quotidianamente sul campo. La seconda parte include una scansione delle fasi dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando di gara per l'appalto del servizio di assistenza e vigilanza a favore dei minori e giovani adulti della Comunità Ministeriale di Catanzaro all'aggiudicazione definitiva alla cooperativa sociale. Nel caso specifico, poiché il provvedimento di aggiudicazione definitiva non è divenuto efficace alla scadenza del precedente contratto, il Dirigente del CGM, quale stazione appaltante, nelle more della stipula del contratto con l'aggiudicatario, ha fatto ricorso alla pubblicazione di una manifestazione di interesse e al successivo affido diretto ad altro ente del terzo settore.

CAPITOLO I

LA GIUSTIZIA MINORILE

1.1. Il Ministero della Giustizia e il Dipartimento per la Giustizia Minorile

Il Ministero della Giustizia è l'apparato amministrativo che si occupa dell'organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale¹ ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia, attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili e cooperazione internazionale in materia civile e penale². L'attuale ministro della Giustizia è Andrea Orlando.

L'organizzazione del Ministero è disciplinata dal DPR 6 marzo 2001, n. 55³, che prevede l'istituzione degli Uffici di diretta collaborazione del ministro e di quattro Dipartimenti, che si occupano di uno o più settori di competenza dell'Amministrazione della Giustizia: il Dipartimento per gli Affari di Giustizia; il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi; il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; il Dipartimento per la Giustizia Minorile⁴. A ciascuno di essi è preposto un Capo del Dipartimento⁵, cui spettano

¹ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_95&facetNode_3=31&facetNode_2=0_12&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS635811#ra1.

² V. art. 16, comma 2, d.lgs. n. 300/1999.

³ Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.

⁴ V. art. 2, DPR n. 55/2001.

⁵ V. art. 4, DPR n. 55/2001.

i compiti e le funzioni previsti dall'art. 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dall'art. 3 del dpcm 15 giugno 2015, n. 84.

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti l'attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza⁶. Il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi si occupa di «organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza»⁷.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si occupa dei servizi dell'Amministrazione Penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni dell'Amministrazione Penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati⁸.

Infine, al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, già "della Giustizia Minorile", sono attribuiti i compiti assegnati dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di minori e di gestione amministrativa del personale e dei beni ad esso relativi⁹.

Il Dipartimento si occupa, dunque, della tutela di minori e giovani adulti (quando il reato sia stato commesso da minorenni) sottoposti a misure penali, mediante interventi di tipo preventivo-educativo, finalizzati alla promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e al perseguimento della finalità del reinserimento sociale¹⁰.

L'attuale Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è Gemma Tuccillo.

⁶ V. art. 16, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 300/1999.

⁷ V. art. 16, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 300/1999.

⁸ V. art. 16, comma 3, lettera c), d.lgs. n. 300/1999.

⁹ V. art. 16, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 300/1999.

¹⁰ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page#ra4.

1.1.1. *Il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità*

L'esistenza autonoma di un Dipartimento per la Giustizia Minorile è giustificata dalla specificità del trattamento del minore entrato in conflitto con la giustizia, in quanto soggetto in età evolutiva, per il quale è prevista una tutela peculiare: essa mira ad attivare processi di crescita e responsabilizzazione ai fini del superamento della condotta deviante e nell'ottica del recupero del minore alla legalità e quindi alla società¹¹.

Per l'attuazione degli interventi trattamentali sono previste, presso le strutture minorili, figure professionali specifiche: educatori, psicologi e assistenti sociali, opportunamente formati al momento dell'ingresso nella Giustizia Minorile e successivamente, attraverso una costante attività di aggiornamento professionale¹².

Il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è stato istituito con dpcm n. 84/2015, che ha operato la riorganizzazione del Ministero della Giustizia, attraverso l'unificazione delle competenze dell'ex Dipartimento per la Giustizia Minorile con quelle della Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria¹³.

L'accorpamento dei due sistemi, quello minorile e quello dell'esecuzione penale esterna, è orientato a riconsiderare la centralità della persona nei programmi trattamentali in ambiente libero, rispondere alla crisi del tradizionale sistema di repressione penale ed istituire un sistema di esecuzione della pena moderno e in linea con il *probation system* europeo: un sistema in cui l'esecuzione della pena intramuraria resti *l'extrema ratio*, in favore di un sistema imperniato su misure alternative alla detenzione da svolgersi sul territorio, e che siano limitative, anziché private, della libertà personale¹⁴.

Le novità introdotte dal dpcm fanno sì che operino sul territorio nazionale, per la Giustizia Minorile e di Comunità, oltre ai tradizionali Servizi Minorili, anche: gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale

¹¹ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page#ra4.

¹² Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page#ra4.

¹³ Vedi https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Performance_piano_2017-2019_appendice_dgmc.pdf.

¹⁴ Vedi <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Testi/Allegati/00000228.pdf>.

esterna (organi del decentramento amministrativo, con territorio di competenza generalmente pluriregionale, corrispondente a più Corti d'Appello, cui competono, in particolare: funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali; promozione di iniziative progettuali; raccordo nei rapporti con gli Enti territoriali, gli Enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato); gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna (attuano le direttive e gli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento e dalle Direzioni generali; individuano i fabbisogni e propongono all'Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna, il piano di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie ed altro, negli uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza); infine, gli Uffici locali di esecuzione penale esterna con le Sezioni distaccate (intervengono sull'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione; elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento, verificandone la corretta esecuzione; svolgono attività di sostegno dei detenuti domiciliari e attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario, ecc.)¹⁵. Rispetto all'articolazione territoriale del Dipartimento, da esso dipendono i Centri per la Giustizia Minorile (CGM), che sono organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza generalmente pluriregionale, corrispondente anche a più Corti d'Appello, istituiti dall'art. 7 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272¹⁶. I CGM operano sul territorio attraverso i Servizi Minorili¹⁷, nei confronti dei quali esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, di controllo e di verifica, oltre che di collegamento con gli Enti locali, in base alla normativa vigente e alle direttive emanate dall'articolazione dipartimentale centrale. Stipulano, inoltre, convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici, del privato sociale e con le Università¹⁸.

¹⁵ Vedi https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Performance_piano_2017-2019_appendice_dgmc.pdf.

¹⁶ Norme di attuazione e coordinamento del DPR n. 448/88.

¹⁷ V. art. 8 d.lgs. n. 272/89.

¹⁸ Vedi https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Performance_piano_2017-2019_appendice_dgmc.pdf.

1.2. I Servizi Minorili

Nel nostro sistema minorile la detenzione ha carattere residuale e prevede percorsi alternativi, pur sempre a carattere penale, finalizzati alla rapida fuoriuscita dal circuito penale, laddove ne ricorrano le condizioni¹⁹. Il principale riferimento normativo è costituito dal DPR 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, che ha modificato il sistema penale minorile, ispirandolo ai principi condivisi a livello internazionale²⁰.

Ai Servizi Minorili è affidata l’attivazione degli interventi di informazione, conoscenza, sostegno, controllo e raccordo operativo in favore del minore autore di reato²¹: il ruolo dei Servizi è fondamentale sia nel sostegno educativo al minore, affinché possa comprendere il significato della condotta deviante e di quanto accade nel corso del processo, sia nei confronti dell’Autorità Giudiziaria che, grazie all’operato dei Servizi, può acquisire gli elementi di valutazione della personalità del minore e delle risorse personali e familiari necessari all’adozione della più adeguata misura penale²².

Fanno parte dei Servizi Minorili: gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), i Centri di Prima Accoglienza (CPA) e le Comunità. I primi seguono il minore in tutte le fasi del procedimento penale, specie con riferimento all’attuazione dei provvedimenti dell’A.G. che non comportino una limitazione totale della libertà; i restanti hanno carattere di residenzialità ed intervengono nelle diverse fasi dell’iter penale²³.

- Gli Istituti Penali per i Minorenni sono strutture detentive che ospitano minorenni o ultradiciottenni (oggi fino al 25° anno di età) e assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, quali la custodia cautelare o l’espiazione di pena.

¹⁹ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page#ra4.

²⁰ Vedi <http://www.istat.it/it/files/2014/12/Nota-metodologica9.pdf>.

²¹ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page#ra4.

²² Vedi <http://www.istat.it/it/files/2014/12/Nota-metodologica9.pdf>.

²³ Vedi <https://www.minori.it/sites/default/files/report.pdf>.

Insieme agli altri Servizi Minorili operano ai fini della promozione dei processi di responsabilizzazione e di ri-socializzazione del giovane reo²⁴.

- I Centri di Prima Accoglienza, pur non caratterizzandosi come strutture carcerarie, ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento, sino all'udienza di convalida e per un massimo di 96 ore²⁵. L'équipe del CPA predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicosociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria, nell'ipotesi di applicazione di misura cautelare, di individuare quella più idonea alla personalità del soggetto²⁶.
- Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale, attivandosi nel momento in cui, a seguito di denuncia, il minore entra nel circuito penale ed accompagnandolo in tutto il percorso²⁷. Svolgono attività di sostegno e di controllo dell'attuazione dei provvedimenti giudiziari nei confronti dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive; risultano preziosi nel procurare elementi conoscitivi sul minorenne sottoposto a procedimento penale e nell'elaborare concrete ipotesi progettuali, così concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile²⁸.
- I Centri diurni polifunzionali sono strutture a carattere non residenziale destinate all'accoglienza diurna di minori e giovani adulti del circuito penale e non (situazioni di disagio sociale e/o rischio), a cui sono offerte attività educative, ludico-ricreative, sportive, di studio e di formazione-lavoro²⁹.
- Le Comunità sono strutture residenziali che rispondono a un duplice mandato istituzionale: assicurare l'esecuzione delle misure

²⁴ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_6_o.page#rmin.

²⁵ Vedi <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/minori/deltorto/cap1.htm>.

²⁶ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_6_o.page#rmin.

²⁷ Vedi http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Strumento_4815_documenti_itemName_o_documento.pdf&cuid=194d3672-fdoa-45f7-b5co-d8946df9343f.

²⁸ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page#ra4.

²⁹ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_6_o.page#rmin.

penali e restituire il minorenni al contesto sociale di appartenenza³⁰.

Le prime Comunità sono state istituite agli inizi degli anni '90, ma a partire dal 2016 hanno subito un importante ridimensionamento, in virtù dell'opera di riorganizzazione dei Servizi della Giustizia Minorile di cui al dpcm n. 84/2015, finalizzata, tra l'altro, al contenimento delle spese di gestione del Ministero attraverso il recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio.

Attualmente sono rimaste attive sul territorio nazionale n. 3 Comunità Ministeriali³¹.

1.3. Le Comunità Ministeriali

La disciplina delle Comunità è rinvenibile all'art. 10 delle "Norme di attuazione del processo penale minorile" del d.lgs. 11 n. 272/89³². Le Comunità Ministeriali assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi degli artt. 18, 18-bis, 22, 36 e 37 del DPR n. 448/88³³.

³⁰ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_6_o.page#rmin.

³¹ Vedi https://www.giustizia.it/resources/cms/Performance_piano_2017-2019_appendice_dgmc.pdf.

³² V. art. 10 – Organizzazione delle Comunità.

1. Per l'attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.
2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;
 - b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
 - c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.
3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

³³ Vedi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page.

Il maggior numero di ospiti delle Comunità pubbliche è sottoposto alla misura del “collocamento in Comunità”, di cui all'art. 22 del DPR n. 448/88³⁴; possono esservi altresì collocati ragazzi in applicazione della “messa alla prova” di cui all'art. 28 del DPR medesimo³⁵, qualora il giudice ordini che essa si compia in una struttura comunitaria pubblica.

L'organizzazione e la gestione tecnica delle Comunità pubbliche è demandata alla Circolare 16 giugno 2004, prot. n. 19259, della Direzione Generale per gli interventi di Giustizia Minorile e l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la Giustizia Minorile³⁶. Tra le aree in cui sono articolate le disposizioni dipartimentali, all'interno della Circolare medesima (finalità istituzionale, obiettivi e campo d'intervento; dimensione organizzativo/strutturale; dimensione operativa; dimensione valutativa; supervisione; formazione)³⁷, appare opportuno evidenziare che la previsione, tra le competenze professionali interne, di unità di personale (ministeriale) con funzione di assistenza e vigilanza, è stata, col tempo, soppressa, a favore dell'affidamento del servizio di assistenza e vigilanza a soggetti terzi, mediante espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Tra gli strumenti di intervento contemplati nella Circolare, è doveroso citare due documenti di cui ogni struttura comunitaria deve dotarsi: si tratta della Carta del Servizio e del Regolamento.

La Carta del Servizio è il documento in cui sono indicati, tra l'altro, «la finalità ed i compiti istituzionali della Comunità, la missione e le

³⁴ V. art. 22 – Collocamento in Comunità.

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenni sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'art. 19, comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

³⁵ Sospensione del processo e messa alla prova.

³⁶ Vedi https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=RgjWg58FTaq2xggsb bXJGX2j2?facetNode_1=4_10&contentId=SDC798193&previousPage=mg_1_8.

³⁷ Vedi https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=RgjWg58FTaq2xggs bXJGX2j2?facetNode_1=4_10&contentId=SDC798193&previousPage=mg_1_8.